



Associazione
CONTRADA LE FONTI

Statuto

Principi

Art. 1 - Generalità

E' costituita l'Associazione culturale e ricreativa "CONTRADA LE FONTI". L'Associazione ha sede in via Lauretana Nord snc, nel Comune di Torrita di Siena. Il territorio della Contrada è la porzione del Comune di Torrita di Siena indicata nella planimetria facente parte dello statuto dell'Associazione Sagra San Giuseppe.

Le insegne della Contrada sono:

Bandiera con i colori bianco e rosso con finiture in oro e nero;

Giano Bifronte;

Stemma Gori-Pannilini;

Stemma Cacciaconti Casato di Ghino di Tacco.

Art. 2 – Carattere

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i Contradaioi, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 - Statuto e Regolamento

L'Associazione culturale e ricreativa Contrada Le Fonti è disciplinata dal presente statuto e dalle norme di Legge in materia. Il Regolamento, deliberato dall'Assemblea, disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e alle attività.

Art. 4 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola i Contradaioi alla sua osservanza. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 5 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

Art. 6 - Scopo e finalità

1. Lo scopo principale dell'Associazione Contrada Le Fonti è quello di individuare, salvaguardare e divulgare i valori storici, culturali e sociali del paese di Torrita di Siena.
2. Partecipare alla Festa denominata "Palio dei Somari" organizzata dall'Associazione Sagra San Giuseppe. Promuovere la sensibilizzazione della comunità locale verso la tradizionale festività, con l'apporto creativo teso a valorizzarla, e a perpetuare la tradizione con la partecipazione di tutta la popolazione.
3. Partecipare a qualsiasi altra manifestazione, organizzata dall'Associazione Sagra San Giuseppe o individualmente dalla Contrada, volta al raggiungimento degli scopi associativi anche al di fuori del territorio del Comune di Torrita di Siena.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive dell'Associazione Sagra San Giuseppe, nonché il suo statuto e regolamento. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Comitato Sagra San Giuseppe dovessero adottare a suo carico.
5. L'Associazione s'impegna a garantire il libero diritto di voto ai propri Contradaioi nelle Assemblee del Comitato Sagra San Giuseppe e nell'Associazione Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena.
6. Promuovere, diffondere e sviluppare il gioco della bandiera e il suono del tamburo, intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Contradaioi, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri Contradaioi, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria delle attrezzature, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il

perfezionamento nello svolgimento della pratica del gioco della bandiera e del suono del tamburo come da tradizione Torritese. Nel suo territorio o nei luoghi messi a sua disposizione da Enti pubblici o privati cittadini, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Contradaioi, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro purché queste non assumano il carattere di attività prevalente.

7. Promuovere iniziative e momenti di incontro a scopo didattico su temi relativi al periodo storico Medioevale e Rinascimentale, cercare di migliorare la rievocazione storica in occasione della Sagra San Giuseppe o di altre manifestazioni simili, per ciò che concerne le abitudini e la cultura della popolazione torritese in questo periodo storico. Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione potrà organizzare incontri con tutti coloro che vengono ritenuti idonei a tali fini.
8. Promuovere e gestire iniziative enogastronomiche, culturali, ricreative, ludiche, sportive, editoriali, turistiche e quanto altro necessario per la crescita culturale, artistica, intellettuale dei Contradaioi, della popolazione, per la valorizzazione del territorio di riferimento, per il recupero e la salvaguardia della memoria storica della Contrada.
9. Utilizzare fondi e stanziamenti che gli Enti Pubblici destineranno per attività culturali, filantropiche e ricreative.
10. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
11. L'Associazione dovrà farsi promotrice di azioni rivolte alla tutela del territorio nonché alla valorizzazione, manutenzione e gestione di tutti i siti storici del territorio della Contrada a disposizione dell'Associazione.
12. Fornire supporto logistico organizzativo alle manifestazioni in onore della Madonna delle Fonti.
13. Promuovere iniziative pratiche, culturali e didattiche volte alla tutela del Somaro, avvicinando e incentivando i giovani Contradaioi alla figura nobile di tale animale riconoscendogli il valore assoluto nella storia, nel presente e nel futuro dei Torritesi.
14. Farsi promotrice di iniziative volte alla realizzazione di pubblicazioni editoriali, cartacee e digitali, sul nostro territorio con lo scopo di tramandare memorie visive e narrative alle future generazioni di Contradaioi.
15. Compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, indispensabili al perseguimento delle attività nonché operazioni di finanziamento bancario, da Enti Pubblici e Privati, ricevere eventuali donazioni o atti di liberalità, chiedere contributi ed il concorso dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni, degli Istituti di Credito e di ogni altra persona fisica, giuridica o Ente, utili e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
16. Ricercare gli strumenti finanziari, tecnici, amministrativi, e bancari atti a promuovere gli scopi sociali aderendo eventualmente anche ad altri organismi associativi, federativi, cooperativi e consortili, purché di natura non politica.

17. Gestire circoli, teatri, impianti sportivi e del tempo libero, librerie, biblioteche, laboratori artistici, teatrali, folcloristici, promuovere ed organizzare incontri, dibattiti, convegni, seminari, mostre e quant'altro.
18. Per il conseguimento degli scopi sociali potranno essere stipulati appositi regolamenti che dovranno essere approvati dall'Associazione stessa.

Art. 7 - Durata

La durata è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 8 – Ammissione dei Contradaioi

Sono intesi associabili alla Contrada Le Fonti:

1. tutte le persone nate nel territorio della Contrada Le Fonti;
2. coloro che abbiano già avuto domicilio nel territorio della Contrada stessa e che ne accettino lo Statuto;
3. coloro che alla data di istituzione della Contrada si sono trovati ad abitare nel territorio;
4. coloro che per attivo comportamento e spiccato attaccamento hanno dimostrato di poter essere assimilati al popolo di Contrada;
5. coloro che per libera scelta chiedono di essere assimilati al popolo di Contrada.

Art. 9 – Diritti

Tutti gli individui di cui all'articolo precedente, acquisiscono pieni diritti, ed i conseguenti doveri di Contradaioi solo se in regola con il pagamento dell'annuale quota associativa il cui valore è stabilito dall'Assemblea. I diritti riconosciuti dalla Contrada sono:

1. i Contradaioi hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di esservi eletti;
2. i Contradaioi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto;
3. i Contradaioi hanno il diritto di essere risarciti delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di Legge;
4. i Contradaioi hanno il diritto di formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi

dell'Associazione e in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

Art. 10 - Doveri

1. I Contradaioli devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso i Contradaioli ed all'esterno dell'Associazione, è animato dallo spirito di Contrada ed attuato con correttezza, buona fede e senza compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Art. 11 - Esclusione

1. Il Contradaiolo che contravviene ai doveri dello Statuto può essere escluso dall'Associazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.

Ordinamento dell'Associazione

Art. 12 - Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione Contrada Le Fonti:

- 1 l'Assemblea;
- 2 il Magistero;
- 3 il Capitanato;
- 4 il Gastaldato;
- 5 il Collegio dei Saggi;

Art. 13 – Composizione e funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Contradaioli in regola con il pagamento dell'annuale quota associativa. L'Assemblea, aperta dal Priore e dichiarata validamente costituita, chiama a presiedere uno

dei Contradaioli presenti.

I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- eleggere il Magistero;
- eleggere il Collegio dei Saggi;
- approvare il bilancio consuntivo chiuso al 30/4 e quello preventivo;
- approvare la relazione del Magistero;
- approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e stabilire il termine ultimo per il loro versamento;
- approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- decidere in tema di esclusione dei Contradaioli dall'Associazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dalle norme che regolano la vita di Contrada;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:

- approvazione e modifica dello Statuto sociale;
- deliberare su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- sciogliere l'Associazione e fissare le modalità di liquidazione.

Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

Nel giorno stabilito per la convocazione deve essere esposta la bandiera alla sede di Contrada.

Il Priore convoca l'Assemblea e ne comunica la convocazione attraverso le affissioni consuete e almeno nei locali della sede di Contrada. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione stabiliti è diffuso almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata da almeno un decimo dei Contradaioli quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata da almeno la metà dei Contradaioli o dalla maggioranza assoluta dei componenti del Magistero.

Art. 15 – Partecipazione all'Assemblea

Partecipano all'Assemblea ordinaria e straordinaria i Contradaioi in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni Contradaio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Hanno diritto di voto in Assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 16 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le regole del funzionamento dell'Assemblea sono stabilite dal Regolamento di Contrada.

Art. 17 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Cancelliere e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

Ogni Contradaio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 18 – Composizione del Magistero

Il Magistero è composto da cinque Contradaioi volontari eletti secondo le modalità stabilite nel Regolamento e sono:

- 1 il Priore,
- 2 il Capitano,
- 3 il Gastaldo,
- 4 il Tesoriere,
- 5 il Cancelliere.

Il Magistero è validamente costituito quando sono presenti i quattro quinti dei componenti.

Art. 19 – Durata e funzioni

Il Magistero, che dura in carica per il periodo di tre anni, può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Magistero svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative alla gestione e all'organizzazione della Contrada.

Le deliberazioni del Magistero sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Magistrato di Contrada che risulterà assente ingiustificato a più di tre riunioni verrà automaticamente escluso dal Magistero.

Nel caso di sostituzione o di dimissioni di un Magistrato di Contrada l'Assemblea procederà alla elezione di un sostituto che durerà in carica fino alla scadenza naturale o straordinaria del mandato del Magistero.

Quando un Magistrato non eseguirà il mandato del Magistero o agirà contro le direttive stabilite collegialmente, verrà sospeso e rimandato al giudizio dell'Assemblea.

I compiti del Magistero sono:

- predisporre le proposte da presentare all'Assemblea;
- eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- adottare i provvedimenti necessari alla gestione e gestione e all'organizzazione della Contrada;
- deliberare su contratti, convenzioni, accordi, nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- deliberare, organizzare e gestire ogni altro argomento non espressamente riservato all'Assemblea o a uno degli altro organi di Contrada.

Art. 20 – Il Priore

Il Priore è il capo della Contrada ed il suo legale rappresentante.

Il mandato del Priore dura tre anni e scade in corrispondenza con la scadenze degli altri membri del Magistero.

Al Priore spettano in via generale la rappresentanza della Contrada in tutti i rapporti interni ed esterni, con la sola eccezione delle materie che sono di prerogativa del Capitano.

Il Priore:

1. convoca e apre l'Assemblea,
2. convoca e presiede il Magistero di Contrada;
3. sottoscrive gli impegni economici della Contrada su autorizzazione del Magistero;
4. firma la corrispondenza e gli altri atti ufficiali della Contrada;
5. sovrintende ad ogni manifestazione della Contrada, controllando l'operato dei singoli Contradaioi quando essi agiscano per conto della Contrada;
6. vigila in generale sull'esatto adempimento delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi deliberativi di Contrada e sul corretto ed efficiente svolgimento della vita di Contrada;
7. sostituisce il Capitano o il Gastaldo in caso di impedimento e ne assume le funzioni in caso di improvvisa vacanza della carica fino al momento in cui si sia provveduto alla elezione del nuovo Capitano o del nuovo Gastaldo;
8. ha la facoltà di farsi sostituire in caso di necessità o di impedimento dal Capitano o in alternativa dal Gastaldo.

Art. 21 – Il Capitano

Il mandato del Capitano dura tre anni e scade in corrispondenza con la scadenze degli altri membri del Magistero.

Il Capitano presiede a tutte le attività paliesche della contrada, per questo:

1. coordina e presiede il Capitanato e indica al Magistero i nomi dei Contradaioi volontari da nominare alle sue cariche;
2. è la massima carica rappresentativa della Contrada presso il Comitato Sagra San Giuseppe;
3. compie tutti gli atti giuridici in materia di gestione dei rapporti con il Comitato Sagra San Giuseppe

e comunque necessari per garantire lo svolgimento delle attività legate al Palio dei Somari;

4. durante il periodo del Palio, ed in particolare durante la corsa, gode di autonomia decisionale per tutelare gli interessi della Contrada nel rispetto del regolamento della stessa. In tale periodo può convocare il Magistero per questioni di particolare urgenza e gravità;
5. ha l'obbligo di presentare al Magistero una relazione dettagliata sul Palio, sia sull'andamento generale in tutti i suoi aspetti, sia sulla corsa, entro e non oltre il 30 di aprile di ogni anno;
6. per tutti gli argomenti sopra citati assume la rappresentanza legale e giuridica dell'Associazione;
7. agisce nei limiti di spesa stabiliti dal bilancio previsionale approvato dall'Assemblea. Per ogni impegno economico diverso da quanto stabilito riceve mandato dal magistero.
8. il Capitano sostituisce il Priore e può a sua volta farsi sostituire dal Priore o dal Gastaldo in caso di impedimento.

Art. 22 – Il Gastaldo

Il mandato del Gastaldo dura tre anni e scade in corrispondenza con la scadenze degli altri membri del Magistero.

Il Gastaldo gestisce e tutela i beni mobili ed immobili della Contrada per questo:

1. è il responsabile della tutela di tutti i beni mobili e immobili a disposizione a qualsiasi titolo della Contrada, a questo fine organizza e gestisce tutta la parte di controllo dei beni inclusa la redazione degli inventari periodici stabiliti;
2. gestisce e organizza tutti i lavori di restauro, conservazione e gestione dei beni mobili e immobili a disposizione a qualsiasi titolo della Contrada e di tutti quelli per i quali la Contrada si impegna anche in assenza di titolo specifico,
3. agisce nei limiti di spesa stabiliti dal bilancio previsionale approvato dall'Assemblea. Per ogni impegno economico diverso da quanto stabilito riceve mandato dal magistero.
4. ha la facoltà di indicare i membri del Gastaldato, ed è su sua indicazione che il magistero procede alle nomine.

Il Gastaldo può sostituire o può farsi sostituire dal Priore o dal Capitano in caso di necessità o di impedimento.

Art. 23 – Il Tesoriere

Il mandato del Tesoriere dura tre anni e scade in corrispondenza con la scadenze degli altri membri del

Magistero.

L'accesso alla carica di tesoriere suppone il riconoscimento da parte dell'Assemblea dell'idoneità tecnico contabile necessaria al corretto svolgimento delle attività a lui demandate.

Il tesoriere non ha rappresentanza della Contrada.

Il Tesoriere:

1. partecipa alle riunioni del Magistero, del Capitanato e del Gastaldato,
2. conserva tutti i documenti contabili della Contrada fino all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea Generale dei Contradaioi,
3. effettua le registrazioni contabili in ordine cronologico e predispone mensilmente la situazione economico finanziaria della Contrada,
4. redige il bilancio consuntivo e preventivo annuale per l'esame del Magistero prima della presentazione all'Assemblea dei Contradaioi.
5. organizza e cura il buon funzionamento del tesseramento sociale;
6. produce e cura la conservazione di ogni altro documento necessario alle attività amministrative e finanziarie della Contrada,
7. gestisce operativamente i rapporti amministrativi e finanziari con tutti gli enti che interagiscono con la Contrada,
8. è il depositario dei contanti e di ogni altro valore finanziario della Contrada e ne risponde personalmente.

Per poter svolgere al meglio il proprio compito, il Tesoriere può nominare un vicetesoriere ed un Economo, senza che nessuno di questi abbia diritto di partecipare alle riunioni del Magistero.

Art. 24 – Il Cancelliere

Il mandato del Cancelliere dura tre anni e scade in corrispondenza con la scadenze degli altri membri del Magistero.

Il Cancelliere:

1. assiste alle sedute del Magistero, dell'Assemblea dei Contradaioi, del Capitanato e del Gastaldato, redigendone i verbali,
2. provvede all'invio della corrispondenza secondo le indicazioni del Priore, del Capitano, del Gastaldo;
3. dirama le convocazioni e provvede ad esporre la Bandiera sulla facciata della sede nel giorno della riunione dell'Assemblea dei Contradaioi e ogni volta che si riunisce il Magistero,

4. tiene in ordine l'archivio corrente della Contrada e ne cura con scrupolosità la conservazione dei documenti,
5. cura l'affissione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea dei Contradaioi, del Magistero e di ogni altro avviso che interessi la vita della Contrada.

Per poter svolgere al meglio il proprio compito, il Cancelliere può nominare un Vice-Cancelliere ed uno Scrivano, senza che nessuno di questi abbia diritto a partecipare alle riunioni del Magistero.

Art. 25 – Il Capitanato

Il Capitanato è retto dal Capitano, il Magistero su indicazione del Capitano nomina gli altri membri che sono:

- 1 I due Consoli,
- 2 I due Tenenti,
- 3 Il Maestro di Sfilata,
- 4 Il Maestro di Banchetto,
- 5 Il Giullare.

I membri durano in carica tre anni e scadono in corrispondenza con la scadenze dei membri del Magistero. Il Magistero, su indicazione del Capitano può nominare membri aggiuntivi del Capitanato per specifiche funzioni non assimilabili a quelle riservate ai membri previsti.

Nel suo insieme, il Capitanato supporta il Capitano nello svolgimento delle sue attività. Per la regolamentazione e la suddivisione dei compiti tra le diverse figure si fa riferimento al Regolamento di Contrada.

Art. 26 – Il Gastaldato

Il Gastaldato è retto dal Gastaldo, il Magistero su indicazione del Gastaldo nomina gli altri membri che sono:

- 1 Il Progettista,
- 2 Il Capo Mastro,
- 3 Il Magazziniere,
- 4 Il Camerlengo.

I membri durano in carica tre anni e scadono in corrispondenza con la scadenze dei membri del

Magistero. Il Magistero, su indicazione del Gastaldo può nominare membri aggiuntivi del Capitanato per specifiche funzioni non assimilabili a quelle riservate ai membri previsti. Nel caso il Gastaldo non ritenga necessaria la nomina dei membri del Gastaldato il Magistero rende l'organo "dormiente" fino all'elezione delle cariche che può avvenire in ogni momento.

Nel suo insieme, il Gastaldato supporta il Gastaldo nello svolgimento delle sue attività. Per la regolamentazione e la suddivisione dei compiti tra le diverse figure si fa riferimento al Regolamento di Contrada.

Art. 27 – Il Collegio dei Saggi

Il Collegio dei Saggi è nominato dall'Assemblea dei Contradaioi in concomitanza con l'elezione del Magistero ha durata di tre anni e scade contemporaneamente alla scadenza del Magistero.

Possono essere nominati membri del Collegio dei Saggi quei Contradaioi volontari, di indubbia moralità, che hanno ricoperto in passato cariche di primo piano nell'organigramma della Contrada e possano mettere la propria esperienza al servizio di Essa.

Possono altresì essere nominati membri del Collegio dei Saggi quei Contradaioi volontari di comprovata esperienza accademica o professionale in campo economico, finanziario, giuridico la cui opinione è ritenuta importante per la vita di Contrada.

Il compito precipuo del Collegio dei Saggi è quello di vigilare sul corretto comportamento di tutti gli Organi della Contrada, che debbono agire nel pieno rispetto del presente Statuto e del Regolamento, a piena garanzia dei Contradaioi e dei terzi interessati.

Il Collegio dei Saggi partecipa alla stesura dei bilanci consuntivi e preventivi di Contrada.

Art. 28 – Le risorse

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione all'Associazione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente, dall'Assemblea ordinaria su proposta del Magistero;
- dalle quote dei Contradaioi benemeriti e sostenitori;
- da eventuali contributi straordinari accettati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- dai versamenti volontari dei Contradaioi;

- dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito o da enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
- da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- da ogni altro tipo di entrate.

Art. 29 – Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Magistero, che ne delibera sull'utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Magistero che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità dell'Associazione

Art. 30 – Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 31 – I beni

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Contradaioi.

Art. 32 – Devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione è determinato da una maggioranza di almeno i tre quarti dei Contradaioi.

L'Associazione nomina al suo interno due o più liquidatori tra i suoi Contradaioi determinandone i poteri.

Il netto risultante da tale liquidazione sarà destinato in beneficenza al Comune di Torrita di Siena.

Art. 33 – Bilancio, preventivo e consuntivo

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 maggio al 30 aprile.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le voci economiche e patrimoniali relative al periodo di riferimento.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di costo e di ricavo relative al periodo successivo.

Art. 34 – Formazione e contenuto del bilancio

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Magistero. Esso contiene le indicazioni dei costi e dei ricavi relative all'esercizio ed è redatto secondo i principi di chiarezza e veridicità. Il bilancio preventivo è relativo all'esercizio successivo ed è elaborato dal Magistero. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni dei costi e dei ricavi relative all'esercizio successivo. Il Magistero accoglie, per la redazione del bilancio preventivo, tutte le indicazioni di previsione che il Capitanato e il Gastaldato ritengono necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 35 – Approvazione del bilancio

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti, entro il 31 maggio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti alla seduta di approvazione e può essere consultato da ogni Contradaio.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti entro il 31 maggio.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti alla seduta di approvazione e può essere consultato da ogni Contradaio.

Art. 36 – Collaboratori di lavoro autonomo

L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera dei collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge.

I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di Legge di regolamento assicurati contro le malattie, infortuni, e per la responsabilità civile presso terzi.

Art. 37 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti, alle norme costituzionali ed i principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme di Legge vigenti.

I Contradaioi si impegnano a non adire in alcun caso la magistratura ordinaria per le controversie che dovessero insorgere tra Contradaioi stessi o tra i Contradaioi e l'Associazione. Tali controversie devono essere sottoposte al giudizio inappellabile dell'Assemblea dei Contradaioi o di un collegio arbitrale di tre membri nominati dal Sindaco del Comune di Torrita di Siena.